

## **BGer 2F 13/2019 vom 27. Juni 2019**

Bundesgericht, 2019-06-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2F\\_13\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2F_13_2019)

FR: TF 2F 13/2019 du 27 juin 2019

IT: TF 2F 13/2019 del 27 giugno 2019

### **Regeste**

Domanda di restituzione del termine 50 LTF ( 2C\_469/2019 del 22 maggio 2019) |  
Cittadinanza e diritto degli stranieri

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

La sentenza finale, pronunciata dal Tribunale federale il 22 maggio 2019, ha posto termine alla vertenza che opponeva le parti, questo Tribunale essendo l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione ( art. 188 cpv. 1 Cost. ; art. 1 cpv. 1 LTF ). La sentenza è passata in giudicato il giorno in cui è stata pronunciata ( art. 61 LTF ).

#### **E. 1.2**

La revisione di una sentenza del Tribunale federale - anche se è passata in giudicato - può essere domandata alle condizioni di cui agli art. 121 segg. LTF. Nel caso concreto l'istante non ha chiesto la revisione della sentenza del 22 maggio 2019, non facendo valere peraltro alcun motivo che lo permetterebbe. L'istanza non va quindi esaminata da questo profilo.

#### **E. 2**

Richiamandosi all' art. 50 LTF , l'istante sollecita la restituzione del termine per ricorrere.

#### **E. 2.1**

Ai sensi dell' art. 50 cpv. 2 LTF la restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata. Altrimenti detto il fatto che il Tribunale federale abbia già reso il proprio giudizio non impedisce di vagliare la domanda di restituzione la quale, se si rivela fondata, ha gli stessi effetti che un'istanza di revisione e porta all'annullamento della sentenza anche se è passata in giudicato (sentenza 4F\_6/2009 del 1° luglio 2009 consid. 1.3 e dottrina citata).

#### **E. 2.2**

Ai sensi dell' art. 50 cpv. 1 LTF se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso.

#### **E. 2.3**

Nel caso concreto l'istante e il patrocinatore intravedono l'impedimento non colpevole nel fatto che, come dichiarato dall'avvocato, la collaboratrice di quest'ultimo ha depositato all'Ufficio postale il giorno 16 maggio 2019 il gravame esperito a nome e per conto del cliente. Per quest'ultimo e per il suo patrocinatore è quindi del tutto inspiegabile che sulla busta di invio figurì la data del 17 maggio 2019. A loro parere, con ogni verosimiglianza, vi

è stato un disagio postale che ha avuto quale conseguenza o l'apposizione di un timbro con la data errata o l'invio vero e proprio del documento il giorno successivo, senza alcuna colpa da parte loro. Tale argomentazione non va seguita.

#### **E. 2.4**

La stessa infatti poggia unicamente sulle affermazioni della parte istante, le quali non sono però corroborate da alcun mezzo di prova come, ad esempio, una dichiarazione dell'ufficio postale che confermi l'asserito disagio nel trattamento dell'invio e non sono pertanto sufficienti per attestare del preteso impedimento non colpevole. Senza poi dimenticare che, di norma, quando viene effettuato un invio per raccomandata allo sportello dell'ufficio postale, al cliente viene rilasciata una ricevuta sulla quale figura, tra l'altro, il numero della raccomandata, la data dell'invio e il destinatario oppure una lista dei codici a barre (per lettere con tracciamento elettronico degli invii sia per invii in grandi quantità o per singoli invii), che contiene le medesime informazioni e che è inoltre firmata e timbrata il giorno della spedizione dall'impiegato dell'ufficio postale. Ora la parte istante nulla adduce in proposito rispettivamente non fornisce alcun giustificativo. Ne discende che niente prova che vi sia stato un impedimento non colpevole della parte ricorrente o del suo patrocinatore.

#### **E. 2.5**

Non essendo adempiuta già la prima delle tre condizioni cumulative esatte dall' art. 50 cpv. 1 LTF , la domanda di restituzione va pertanto respinta, senza che occorra ancora esaminare se le due altre esigenze siano effettivamente date in concreto.

#### **E. 3**

Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.